

Bruxelles, 9 marzo 2015
(OR. en)

6834/15

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

**DATAPROTECT 27
JAI 157
MI 145
DRS 19
DAPIX 31
FREMP 46
COMIX 103
CODEC 296**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Capo II

Contesto

1. A seguito delle discussioni tenutesi nelle riunioni del DAPIX del 5 e 6 febbraio 2015 e dei consiglieri GAI del 23 febbraio e del 2 e 5 marzo 2015¹, la presidenza ha elaborato una serie di ulteriori modifiche del testo del capo II. Le ultime modifiche sono indicate in **grassetto sottolineato** nel testo allegato.
2. La presidenza è del parere che il testo qui allegato sia il miglior compromesso possibile tenendo conto delle varie posizioni delle delegazioni.

¹ In tale riunione l'Austria ha rinviato alla sua nota sul capo II: 6741/15 DATAPROTECT 21 JAI 151 MI 133 DRS 17 DAPIX 29 FREMP 34 COMIX 95 CODEC 275.

3. *Si invita pertanto il Consiglio a concordare un orientamento generale parziale sul capo II, quale figura nell'allegato della presente nota, fermo restando quanto segue:*
- i. tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;*
 - ii. tale orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali; e*
 - iii. tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.*
-

23) È opportuno applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. I dati, compresi i dati pseudonimizzati, che potrebbero essere attribuiti ad una persona fisica dall'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati come informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia dello sviluppo tecnologico. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile o a dati resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, compreso per finalità statistiche e di ricerca.

(...)².

(23 bis) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della "pseudonimizzazione" negli articoli del presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(23 ter) (...).

² La questione dell'applicazione del regolamento alle persone decedute può dover essere riesaminata in futuro.

(23 quater) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con la possibilità di un'analisi generale all'interno dello stesso responsabile del trattamento, qualora il responsabile del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto del rispettivo trattamento dei dati e garantendo che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali ad un interessato specifico siano conservate separatamente. Il responsabile del trattamento che effettua il trattamento dei dati fa altresì riferimento alle persone autorizzate all'interno dello stesso responsabile del trattamento. In tal caso, tuttavia, il responsabile del trattamento si assicura che nei metadati non si faccia riferimento alle persone fisiche che effettuano la pseudonimizzazione³.

24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non dovrebbero (...) essere considerati di per sé dati personali se non identificano una persona fisica o se non rendono una persona fisica identificabile⁴.

³ COM, IE, IT, AT, SE, UK, riserva e FR riserva di esame sulle ultime due frasi.

⁴ Riserva di DE. Secondo AT e SI l'ultima frase del considerando dovrebbe essere soppressa.

25) Il consenso dovrebbe essere espresso in modo inequivocabile con qualsiasi modalità appropriata che consenta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione scritta, anche⁵ elettronica, orale o, qualora specifiche circostanze lo richiedano, qualsiasi altra azione positiva inequivocabile con la quale accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di un trattamento. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito Internet o altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dell'interessato al trattamento può essere espresso mediante l'uso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un'altra applicazione, qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace⁶. In tali casi è sufficiente che l'interessato riceva le informazioni necessarie per manifestare un consenso libero, specifico e informato al momento di iniziare ad utilizzare il servizio. (...). Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, occorre un consenso inequivocabile per l'insieme delle finalità del trattamento. In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati a fini scientifici al momento della raccolta dei dati. Pertanto gli interessati possono dare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica⁷. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di dare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista e a condizione che ciò non comporti sforzi sproporzionati in vista della finalità di tutela⁸. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso⁹.

⁵ HU e DE preferirebbero distinguere tra dichiarazioni scritte e elettroniche.

⁶ PL e AT: riserva.

⁷ FR e COM: riserva d'esame.

⁸ AT, CZ, IE e FR riserva di esame; COM riserva.

⁹ UK, con il sostegno di CZ e IE, propone di aggiungere: "Qualora l'intenzione sia di conservare dati a fini, non ancora noti, di ricerca, o nel quadro di una risorsa della ricerca [ad esempio biobanca o coorte], ciò dovrebbe essere spiegato agli interessati, indicando il tipo di eventuale ricerca e le possibili più ampie implicazioni. Tale interpretazione del consenso non pregiudica la necessità di deroghe al divieto di trattare categorie di dati sensibili a fini scientifici".

(25 bis) È opportuno che per dati genetici si intendano tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite, ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) e dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare (...) i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse alla salute fisica o mentale passata, presente o futura dell'interessato¹⁰, comprese le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari (...), un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari, (...) le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; (...) qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro professionista della sanità, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

¹⁰ La presidenza rileva che questo considerando potrebbe dover essere allineato alla definizione di dati relativi alla salute (articolo 4, paragrafo 12) da convenire in futuro.

- 27) Lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano prese in un altro stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione, nel qual caso quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. È opportuno che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità (...) e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione e, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del responsabile del trattamento sia dell'incaricato del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe continuare ad essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo dell'incaricato del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. Tuttavia, le autorità di controllo dello o degli Stati membri in cui l'incaricato del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il responsabile del trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo di imprese, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.
- 28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali.

- 29) I minori (...) necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle garanzie e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. (...) ¹¹. Ciò riguarda in particolare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati relativi al minore all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore ¹².
- 30) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito ed equo. (...). Il fatto che siano raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati che li riguardano e in che misura i dati personali sono trattati o saranno trattati dovrebbe essere trasparente per le persone fisiche. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Ciò riguarda in particolare l'informazione degli interessati sull'identità del responsabile del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento equo e trasparente con riguardo agli interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi al trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta ¹³. I dati dovrebbero essere adeguati e pertinenti (...) per le finalità del trattamento; da qui l'obbligo, in particolare, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. (...). I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi ¹⁴. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

¹¹ COM riserva sulla soppressione del riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

¹² CZ e AT: riserva.

¹³ DE propone di inserire la frase seguente: "Il trattamento di dati per finalità di archiviazione e statistiche nel pubblico interesse e per finalità scientifiche o storiche è considerato compatibile e può essere effettuato in forza della base giuridica originaria (ad esempio il consenso), se i dati sono stati inizialmente raccolti per tali finalità."

¹⁴ Riserva UK: troppo oneroso.

È opportuno prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

(31) Perché sia lecito il trattamento dati dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base giuridica legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di soddisfare l'obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso.

(31 bis) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a un provvedimento legislativo, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato, e tuttavia tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il responsabile del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in quale misura. **È opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal responsabile del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e il cui contenuto non risulti insolito rispetto al contesto generale.** Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere messo a conoscenza almeno dell'identità del responsabile del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera ed è nell'impossibilità di rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio.

(33) (...).

- 34) Per preservare la libertà di espressione del consenso, il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali nel caso specifico in cui esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento e tale squilibrio rende improbabile che tale consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non consente di esprimere un consenso separato a operazioni di trattamento dei dati differenti, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto viene subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione e l'interessato non possa ragionevolmente ottenere servizi equivalenti da un'altra fonte senza il consenso¹⁵.
- 35) Il trattamento dati dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.
- (35 bis) Il presente regolamento prevede norme generali in materia di protezione dei dati e dispone che, in casi specifici, gli Stati membri sono altresì autorizzati a emanare norme nazionali in materia di protezione dei dati. Il regolamento pertanto non esclude la legislazione degli Stati membri che definisce le condizioni di specifiche situazioni di trattamento, anche quando sono determinate con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. La legislazione nazionale può altresì prevedere condizioni di trattamento particolari per specifici settori e per il trattamento di categorie particolari di dati.
- (36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base (...) tratta dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di uno Stato membro. (...). Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale base (...) potrebbe precisare le condizioni generali del regolamento relative alla liceità del trattamento dei dati, definire le specifiche per stabilire il responsabile del trattamento, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito ed equo.

¹⁵ COM, DK, IE e FR, SE riserva. Secondo CZ la formulazione dovrebbe essere più generica.

Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale, quando un interesse pubblico lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari.

- 37) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona. (...) Alcuni tipi di trattamento dei dati possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, compreso per tenere sotto controllo l'evoluzione di un'epidemia e la sua diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi naturali¹⁶.
- 38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento, compreso un responsabile del trattamento a cui i dati possono essere comunicati o di terzi, possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ad esempio, potrebbero sussistere legittimi interessi quando esista un collegamento pertinente ed appropriato tra l'interessato e il responsabile del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del responsabile del trattamento¹⁷. (...) In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito al fatto se l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati, possa attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. In particolare, tale valutazione deve tener conto del fatto se l'interessato sia un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato dovrebbe potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento dovrebbe essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. (...).

¹⁶ CZ, FR, SE e PL ritengono che l'intero considerando sia superfluo.

¹⁷ Riserva d'esame di HU.

38 bis) I responsabili del trattamento facenti parte di un gruppo di imprese o di istituti collegati ad un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo di imprese a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo di imprese, verso un'impresa con sede in un paese terzo (...).¹⁸

39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento *interessato* trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. Costituisce parimenti legittimo interesse del responsabile del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari per fini di prevenzione delle frodi. **Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.**

¹⁸ FR: riserva.

40) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati. (...) Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito. L'ulteriore trattamento (...) per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico o per finalità statistiche, (...) scientifiche o storiche (...) o in vista di una futura composizione delle controversie¹⁹ dovrebbe essere considerato un'operazione di trattamento lecita e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro per la raccolta e il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento per altre finalità se tali finalità sono in linea con il compito assegnato e il responsabile del trattamento è legalmente autorizzato a raccogliere i dati per tali altre finalità²⁰.

Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati sono stati raccolti, comprese le ragionevoli aspettative dell'interessato con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati, e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nelle operazioni di trattamento originarie sia in quelle previste. Se l'ulteriore finalità prevista non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. (...).

¹⁹ ES ha rilevato che il testo dell'articolo 6 non è stato modificato con riguardo alla composizione delle controversie.

²⁰ FR, IT e UK: riserva di esame.

In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. (...) L'indicazione da parte del responsabile del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione di tali dati a un'autorità competente dovrebbero essere considerati nell'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento²¹. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del responsabile del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con l'obbligo giuridico, professionale o vincolante di segretezza.²²

- 41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili (...) sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi notevoli per i diritti e le libertà fondamentali. Tra questi dati dovrebbero essere ricompresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini "origine razziale" nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione europea di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Tali dati non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito in casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento²³ ai fini della conformità ad un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e le norme specifiche del presente regolamento, in particolare per quanto concerne le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

²¹ AT, PL e COM: riserva.

²² IE, SE e UK hanno espresso perplessità in merito all'ultima frase del considerando 40, che non trova espressione nel corpo del testo. DE, con il sostegno di CZ, IE, GR e PL, desidera che si chiarisca che l'articolo 6 non pregiudica il marketing diretto o i servizi di informazione in materia di credito o le imprese in generale come rilevato da GR.

²³ AT: riserva di esame.

Categorie particolari di dati personali possono anch'esse essere oggetto di trattamento se i dati sono stati palesemente resi pubblici o trasferiti volontariamente e su richiesta dell'interessato al responsabile del trattamento per fini specifici indicati dall'interessato, laddove il trattamento sia effettuato nell'interesse dell'interessato.

Il diritto degli Stati membri e dell'Unione può prevedere che in certi casi il divieto generale di trattamento di tali categorie particolari di dati personali non possa essere revocato dal consenso esplicito dell'interessato.

- 42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove (...) motivi di interesse pubblico lo giustifichino, in particolare il trattamento dei dati nel campo del diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale, comprese le pensioni e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie contagiose e altre minacce gravi alla salute o la garanzia di standard elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza e dei servizi sanitari e dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici o la valutazione delle politiche pubbliche adottate in materia di sanità, anche realizzando indicatori di qualità e di attività. Ciò può avvenire per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità (...) e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o finalità storiche, statistiche e (...) scientifiche.

La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(42 bis) Le categorie particolari di dati personali che necessitano di una maggiore protezione possono essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o per finalità di archiviazione, storiche, statistiche o scientifiche e per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della salute pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione ad esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute (...). Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. (...) ²⁴.

²⁴ Spostato dal considerando 122.

(42 ter) *Il trattamento di categorie particolari di dati personali (...) può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento è soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito²⁵.*

- 43) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche diretto a realizzare scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.
- 44) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in alcuni Stati membri, che i partiti politici raccolgano dati sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte congrue garanzie.
- 45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica (...) il responsabile del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. (...). Tuttavia, il responsabile del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti.

²⁵ Spostato dal considerando 123.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 4

Definizioni

- 3 ter) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano essere più attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione a una persona identificata o identificabile (...)²⁶.

CAPO II

PRINCIPI

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali devono essere:
 - a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato²⁷;

²⁶ DE, sostenuta da UK, ha proposto di reinserire il seguente riferimento "o possano essere attribuiti ad una tale persona solo con tempi, spese e personale sproporzionati".

²⁷ DE ha proposto di aggiungere "e non discriminatorio" e "tenendo conto dei benefici del trattamento di dati in una società libera, aperta e sociale". Ciò è stato giudicato in modo critico da parte di diverse delegazioni (CZ, ES, IE, IT e PL).

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità *scientifiche*, statistiche²⁸ o storiche non è, conformemente all'articolo 83, considerato incompatibile con le finalità iniziali²⁹;
- c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati (...)³⁰;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

²⁸ Secondo FR il capo III dovrebbe contenere norme specifiche per la protezione dei dati personali trattati a fini statistici; secondo DE e PL i fini statistici dovrebbero anche essere definiti tenendo conto dell'interesse pubblico. DE, sostenuta da SI, ha suggerito di aggiungere: "se i dati sono stati inizialmente raccolti per tali finalità".

²⁹ Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, DE e RO hanno chiesto se questa frase implichi che una modifica delle finalità del trattamento sia sempre legittima in caso di trattamento con finalità scientifiche, anche in assenza di consenso da parte dell'interessato. BE ha chiesto se il concetto di finalità compatibili fosse ancora utile. Riserva d'esame di HU e ES sul riferimento all'articolo 83. Secondo FR i dati relativi alla salute potrebbero essere trattati unicamente nell'interesse pubblico o con il consenso dell'interessato.

³⁰ Riserva di COM sull'eliminazione del principio di ridurre al minimo il numero di dati. AT, CY, DE, EE, FR, HU, IT, PL, FI e SI avrebbero preferito ritornare alla formulazione iniziale di COM che indicava "limitati al minimo necessario". DE, sostenuta da PL, ha anche suggerito di aggiungere: "essi sono trattati solo se, e nella misura in cui, le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali". DE e UK si sono opposte a ulteriori modifiche a questo punto.

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (...); i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, statistiche o storiche, conformemente all'articolo 83, fatta salva l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative richieste dal regolamento a protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato³¹;
- ee) trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.
- f) (...).
2. Il responsabile del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1³².

Articolo 6

Liceità del trattamento³³

1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'interessato ha espresso il consenso inequivocabile³⁴ al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità³⁵;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;

³¹ Riserva d'esame di FR e SK. SK ha indicato che non si era ancora affrontato il caso di archiviazione per finalità private. Secondo CZ e SE l'ultima parte di questa frase dovrebbe essere soppressa.

³² In precedenza si era proposto di aggiungere "*anche in caso di trattamento di dati personali per suo conto da parte di un incaricato del trattamento*", ma in seguito, su suggerimento di FR, si è deciso che questa norma sulla responsabilità potrebbe essere trattata nel contesto del capo VIII.

³³ Riserva d'esame di DE, AT, PT, SI e SK.

³⁴ Riserva di FR, PL e COM riguardo alla soppressione di "esplicito" nella definizione di "consenso"; secondo UK l'aggiunta di "inequivocabile" era ingiustificata.

³⁵ Riserva d'esame di RO.

- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse³⁶ del responsabile del trattamento o di terzi a cui i dati vengono comunicati³⁷, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (...) ^{38 39}.
2. Il trattamento dei dati personali che risulti necessario per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico ovvero per finalità storiche, statistiche o scientifiche è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

³⁶ Riserva d'esame di FR.

³⁷ Reinserto su richiesta di BG, CZ, DE, ES, HU, IT, NL, SE, SK e UK. Riserva su tale reinsierimento di COM, IE, FR e PL.

³⁸ Soppresso su richiesta di BE, CZ, DK, IE, MT, SE, SI, SK, PT e UK. COM, AT, CY, DE, FI, FR, GR e IT volevano mantenere l'ultima frase. COM ha formulato una riserva contro la soppressione dell'ultima frase, sottolineando che il trattamento da parte di autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche dovrebbe fondarsi sui motivi di cui ai punti c) ed e).

³⁹ DK e FR si sono rammaricate che non vi sia più un riferimento alle finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e ritengono che sia necessario chiarire il legame tra l'articolo 6 e l'articolo 9.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita conformemente:

- a) al diritto dell'Unione, o
- b) alla legislazione nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento⁴⁰.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è considerata necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento. Tale base potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra l'altro le condizioni generali relative alla liceità del trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure intese a garantire un trattamento lecito ed equo, ivi compreso per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

⁴⁰ Si è sottolineato che l'articolo 6 potrebbe produrre effetti negativi per la raccolta di dati personali da parte di autorità pubbliche di paesi terzi ai sensi del diritto amministrativo, penale e civile, dato che l'articolo 6 stabilisce che il trattamento ai fini dell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico può avvenire solo nella misura prevista dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro. L'attuale progetto di articolo 6 non sembra consentire l'adempimento di obblighi di diritto amministrativo, regolamentare, civile e penale di un paese terzo spettanti ai responsabili del trattamento che intraprendano attività commerciali o altre attività regolamentate in relazione a paesi terzi, o segnalazioni spontanee di violazioni di leggi a, o in cooperazione con, autorità amministrative, regolamentari, civili e penali di paesi terzi. La presidenza ritiene che questo punto debba essere esaminato in futuro, segnatamente nel contesto del capo I.

3 bis. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento (...) sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento tiene conto, a meno che l'interessato non abbia espresso il consenso⁴¹, tra l'altro⁴²:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati sono stati raccolti;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di congrue garanzie⁴³.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti dallo stesso responsabile del trattamento^[...], l'ulteriore trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e)^{44 45}. L'ulteriore trattamento da parte dello stesso responsabile del trattamento per finalità incompatibili sulla base di interessi legittimi di tale responsabile del trattamento o di terzi è lecito se tali interessi prevalgono sugli interessi dell'interessato⁴⁶.

⁴¹ Riserva d'esame di DK, IT e PT; IT ha ritenuto ciò irrilevante ai fini della prova di compatibilità.

⁴² DK, FI, NL, RO, SI e SE hanno sottolineato che l'elenco non dovrebbe essere esaustivo.

⁴³ Riserva di DE, SK e PL: le garanzie in quanto tali non rendono compatibile un ulteriore trattamento. FR ha chiesto a quale trattamento si riferisse tale criterio: iniziale o successivo. DE e UK hanno richiesto la soppressione del paragrafo 3 bis.

⁴⁴ Riserva di ES, AT e PL; riserva d'esame di DE e HU. FR ha proposto di aggiungere "se il trattamento riguarda i dati indicati negli articoli 8 e 9".

⁴⁵ Secondo HU, sostenuta da CY, FR, AT e SK, in questo punto occorrerebbe aggiungere il compito del responsabile del trattamento di informare l'interessato di una eventuale modifica della base giuridica. La presidenza fa riferimento alle modifiche proposte nell'ADD 1 al doc. 17072/3/14 REV 3.

⁴⁶ Riserva di COM; riserva d'esame di BE, AT, FI, HU, IT e PL: (alcune di) queste delegazioni avrebbero voluto sopprimere quest'ultima frase; DE ha chiesto di limitare la seconda frase ai responsabili del trattamento privati.

5. (...).

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso inequivocabile⁴⁷.
- 1 bis. Qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito.
2. Se il consenso dell'interessato deve essere espresso nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile (...) dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

⁴⁷ Riserva di COM riguardo alla soppressione di "esplicito" nella definizione di "consenso".

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato viene informato di ciò⁴⁸.
4. (...).

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione⁴⁹

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori⁵⁰, il trattamento di dati personali di minori (...) ⁵¹ è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è espresso o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore o è espresso dal minore in circostanze in cui ciò sia considerato valido dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro.

1 bis. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia espresso o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

⁴⁸ Riserva di IE. La presidenza conviene con SE che l'ultima frase rientra piuttosto nell'articolo 14. A tal fine, la presidenza ha avanzato alcune proposte figuranti nell'ADD 1 del doc. 17072/3/14 REV 3.

⁴⁹ CZ, MT, ES e SI avrebbero preferito sopprimere questo articolo.

⁵⁰ Diverse delegazioni (DE, HU, ES, FR, SE, SK e PT) hanno espresso il loro disaccordo relativamente alla limitazione del campo di applicazione sostenendo che la frase "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori" andrebbe soppressa.

⁵¹ Riserva di COM sulla soppressione della soglia armonizzata relativa all'età.

3. [Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1 (...) ⁵²].
4. (...).

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali⁵³

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale (...).
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi (...):
 - a) l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali (...), salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

⁵² DE, ES, FR, SE e UK hanno proposto di sopprimere questo paragrafo. CZ ha suggerito di aggiungere "e di determinare se un servizio sia offerto direttamente a un minore". DE, sostenuta da BE e FR, ha proposto di conferire al CEPD il potere di pubblicare orientamenti al riguardo.

⁵³ Riserva d'esame di COM, DK, SE e AT. Secondo SK è opportuno valutare l'inclusione di dati biometrici.

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro o da un contratto collettivo ai sensi del diritto di uno Stato membro, in presenza di congrue garanzie;
- c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di esprimere il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con congrue garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato (...);
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta i giudici esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per (...) ⁵⁴motivi di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i legittimi interessi dell'interessato;

⁵⁴ Riserva di AT, PL e COM sulla soppressione di "importante"; DK ha suggerito di aggiungere "nell'interesse pubblico di cui è investito il responsabile del trattamento".

h) il trattamento⁵⁵ è necessario per finalità di prevenzione medica o di medicina del lavoro⁵⁶, valutazione della capacità lavorativa del dipendente⁵⁷, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro⁵⁸ o conformemente al contratto con un professionista della sanità⁵⁹, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 4⁶⁰;

h bis) (...);

h ter) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro che prevede misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà dei dati dell'interessato;

i) il trattamento è necessario per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità storiche, statistiche o (...) scientifiche, fatte salve le condizioni e le garanzie **previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, comprese quelle indicate nell'articolo 83** (...);

j) (...) ⁶¹.

3. (...) ⁶².

⁵⁵ HU ha proposto di reinserire "di dati relativi alla salute" in questo punto e al punto h ter).

⁵⁶ AT vorrebbe sopprimere questo punto; BE ha sottolineato che questo tipo di pratica medica non è (interamente) regolamentato dal diritto belga e che pertanto non è soddisfatto il requisito del paragrafo 4.

⁵⁷ PL e AT vorrebbero sopprimere questo punto.

⁵⁸ Riserva d'esame di COM, IE e PL.

⁵⁹ Riserva di FR e PL.

⁶⁰ Riserva d'esame di AT, DE ed ES. DE ed ES si sono chieste cosa accadrebbe in casi in cui non fosse possibile ottenere il consenso (ad es. in caso di malattie contagiose o di persone non in grado, fisicamente o mentalmente, di dare il loro consenso); secondo NL ciò dovrebbe essere ulteriormente chiarito nel considerando 42. BE si è chiesta cosa accadrebbe in caso di trattamento di dati relativi alla salute da parte di compagnie di assicurazione. COM ha spiegato che questo aspetto è disciplinato dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), ma SI non ne è convinta.

⁶¹ Soppresso su richiesta di AT, COM, EE, ES, FR, HU, IT, LU, MT, PL, PT, RO e SK. DE e FI intendevano reintrodurre il paragrafo.

⁶² Riserva di COM sulla soppressione del paragrafo 3 sugli atti delegati.

4. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati, sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h) (...) se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un (...) professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4 bis. (...)⁶³.

5. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per quanto riguarda i dati genetici o i dati relativi alla salute. Ciò comprende la possibilità per gli Stati membri di (...) introdurre ulteriori condizioni per il trattamento di tali dati⁶⁴.

Articolo 9 bis

Trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati⁶⁵

Il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità ufficiale (...) o se il trattamento è (...) autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che preveda congrue garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità ufficiale⁶⁶.

⁶³ Soppresso su richiesta di COM, CZ, DK, GR, IE, MT, SE, FI e riserva d'esame di UK. FR voleva mantenere il paragrafo 4 bis dell'articolo 9, o almeno mantenere il relativo testo in un considerando.

⁶⁴ Riserva d'esame di COM.

⁶⁵ DE e HU preferirebbero che tali dati fossero trattati come dati sensibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. EE e UK vi si oppongono fermamente.

⁶⁶ Riserva sull'ultima frase di SI e SK.

Articolo 10

Trattamento che non richiede l'identificazione

1. Se le finalità per cui un responsabile del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il responsabile del trattamento non è obbligato (...) a conservare o acquisire ulteriori informazioni né ad avviare un ulteriore trattamento per identificare l'interessato al solo fine di rispettare (...) il presente regolamento⁶⁷.(...)
2. Qualora, in tali casi, il responsabile del trattamento non sia in grado di identificare l'interessato, gli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter e 18 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione⁶⁸.

⁶⁷ Riserva d'esame di AT, DE, HU e PL; riserva di UK, FR e COM.

⁶⁸ Riserva d'esame di DK, RO, SE e SI; riserva di COM e FR; FR intendeva aggiungere alla fine di tale paragrafo: "In ogni caso, l'interessato dovrebbe essere soltanto tenuto a fornire le ulteriori informazioni minime necessarie all'esercizio dei suoi diritti, che non può mai essere negato dal responsabile del trattamento."